

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 17 <i>data 11/09/09</i>	OGGETTO: Proposta della Provincia di Fermo alla Regione Marche sugli impianti per la produzione di energia elettrica da Biomasse
--	---

L'anno **duemilanove** il giorno **undici** del mese di **settembre** alle ore **11.15** in **Sala Giunta - sede Provincia di Fermo.**, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la **GIUNTA PROVINCIALE**, nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 091. CESETTI FABRIZIO | Assessore |
| 2. BUONDONNO GIUSEPPE | Assessore |
| 3. MARINANGELI ADOLFO | Assessore |
| 4. MASSUCCI GAETANO | Vice Pres. |
| 5. OFFIDANI RENZO | Assessore |
| 6. VALLESI RENATO | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. MASSUCCI GUGLIELMO | Assessore |
|------------------------------|------------------|

Partecipa il **Vice Segretario Generale Dott.ssa Lucia Marinangeli**

Il **Presidente**, constatata la validità dell'adunanza pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto:

PROVINCIA DI FERMO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: Proposta della Provincia di Fermo alla Regione Marche sugli impianti per la produzione di energia elettrica da Biomasse

Premesso che il quadro di riferimento legislativo disciplina le competenze delle Regioni e delle Province come di seguito riportato.

✓ **L. 9 gennaio 1991, n. 10**

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 5. Piani regionali.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
 - a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
 - b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
 - c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
 - d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
 - e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico;
 - f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
 - g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

✓ **Costituzione della Repubblica italiana. Art.117.** La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

.....omissis.....

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

✓ **D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.**

Art. 31. Conferimento di funzioni agli enti locali.

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

- a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

✓ **D.Lgs. 29-12-2003 n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.**

Art. 12 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

Comma 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Comma 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione...omissis... che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Comma 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici....omissis.....

Comma 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività

culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

✓ **L.R. 14/04/2004 n. 7 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.”**

Art. 2 Definizioni. Comma 1. Agli effetti della presente legge si intende per:

a) *impatto ambientale*: gli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi indotti da una o più opere, impianti od interventi sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale; ...omissis.....

c-bis) *intervento composito*: un progetto unitario, assoggettabile alle procedure di cui alla presente legge che rientra in due o più tipologie previste dagli allegati A1, A2, B1 e B2;omissis....

Allegato B1; punto 2) *Industria energetica ed estrattiva*; lettera a) *Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 50 MW.*

✓ **D.Lgs. 18/02/2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.”**

Art.1 Oggetto e campo di applicazione; Comma 1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I...omissis...; **Allegato I**; *Categorie di attività industriali di cui all'art. 1; punto 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.*

✓ **L.R. 12/06/2007 n.6 “Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000.”**

Art. 16 (Modifica alla l.r. 10/1999)

Comma 1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è inserito il seguente: "Art. 23 bis - (Funzioni delle Province).

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli, per quest'ultima tipologia, la cui valutazione di impatto ambientale è riservata alla competenza regionale.”.

✓ **PEAR Piano Energetico Ambientale della Regione Marche approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.175/2005 del 16/02/2005.**

Si richiamano brevemente gli indirizzi del PEAR e precisamente ai paragrafi 2.2 e 3 dell'Executive summary:

"B1. Le biomasse di origine agro-forestale possono garantire una quota significativa del fabbisogno energetico ed offrire nuove opportunità all'agricoltura regionale. Si tratta però di innescare una filiera agro-energetica che permetta di concentrare in ambiti territoriali ristretti (la valenza ambientale ed economica delle biomasse si esplica compiutamente solo se produzione ed utilizzo sono concentrati nel raggio di qualche decina di chilometri) l'offerta di biomasse (provenienti da colture dedicate e da residui agro-forestali) e la relativa domanda (per la produzione di energia elettrica e termica e per l'impiego di biocombustibili)."

".....Quanto alle tipologie impiantistiche più idonee rispetto alle varie aree distrettuali è possibile riconoscere in via generale tre classi di taglia, che, in mix opportuno, possono tutte contribuire a realizzare il modello di generazione distribuita proposto:

- 1-5 MWe per le applicazioni classiche di trigenerazione, dove sia necessaria energia elettrica, calore in inverno e condizionamento dell'aria in estate (ospedali, centri commerciali, centri direzionali);*
- 5-20 MWe per le applicazioni al servizio di un singolo stabilimento industriale (o di un piccolo gruppo di stabilimenti contigui) con necessità contemporanee di energia elettrica e di calore di processo;*
- 20-100 MWe per le applicazioni di area industriale omogenea con la centrale elettrica collegata ad una rete di teleriscaldamento con funzione di distribuire anche calore di processo."*

✓ **BOZZA** (proposta del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali) di **"Linee Guida nazionali per il procedimento di cui all'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi"** da discutere in Conferenza Unificata.

Nella proposta viene attribuita alle Regioni la possibilità di individuare con propri provvedimenti aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonte rinnovabile. Altro importante argomento affrontato riguarda le misure compensative a favore dei comuni; pertanto devono essere valutate le ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale.

In questo quadro legislativo la Provincia di Fermo vuole dare il suo contributo alla Regione Marche, relativamente alla produzione di energia elettrica da biomasse, sia per la 'ridefinizione' del PEAR, sia per i contenuti da portare avanti in sede di Conferenza Unificata nella stesura delle Linee guida nazionali per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, noto che Codesto ente è la Regione capofila per l'energia.

Precisamente considerato che:

- la produzione di energia dalle biomasse, richiede il conferimento di significative quantità di materiale di alimentazione spesso proveniente da grandissime distanze ed è soltanto la politica di incentivazioni pubbliche che consente la redditività dei relativi impianti;

- si è andata velocemente sviluppando, negli ultimi anni, la filiera della palma da olio, contribuendo in particolare in Indonesia e in Malesia alla deforestazione tropicale e all'incremento delle emissioni globali clima-alteranti nonché la perdita di terreni coltivabili per le necessità locali e le esigenze delle popolazioni residenti, a cui si aggiunge l'inquinamento del terreno e dell'acqua per i pesticidi.

Valutato inoltre complessivamente inefficace ai fini dell'autosufficienza energetica della regione e del paese il ricorso a determinate materie prime energetiche provenienti da paesi extra-comunitari e di impropria classificazione rinnovabile, non diversamente da quanto avviene per il petrolio e per il gas, creando comunque una dipendenza da altri paesi per l'approvvigionamento di combustibile.

Tenuto conto che la normativa di riferimento, in particolare il D.Lgs. n.387/2003 (per autorizzazione unica regionale), il D.Lgs. 59/05 e la L.R. 7/2004 (i quali pongono 50MW come limite oltre il quale fare l'Autorizzazione integrata Ambientale e la Procedura di Verifica per l'impatto ambientale) ed inoltre la bozza di Linee Guida, attualmente in discussione ai Ministeri competenti e da presentare in Conferenza Unificata, non differenziano le modalità autorizzative per specifica fonte rinnovabile in particolare nulla si dice sugli impianti a biomasse, che a differenza delle altre fonti rinnovabili producono emissioni in atmosfera con effetti inquinanti.

Tutto ciò premesso si propone di deliberare quanto segue:

1. di chiedere alla Giunta ed al Consiglio della Regione Marche di impegnarsi nell'ambito delle specifiche competenze a:

- intervenire, nella stesura delle Linee Guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003, in sede di Conferenza Unificata al fine di differenziare le biomasse dalle altre fonti energetiche rinnovabili ai fini della tutela ambientale;
- ridefinire un Piano d'indirizzo Energetico Regionale ed i relativi Regolamenti attuativi al fine di salvaguardare maggiormente le vocazioni territoriali; di considerare l'aspetto energetico delle energie rinnovabili nell'ambito delle Politiche Attive per l'Ambiente nel rispetto del territorio, delle vocazioni territoriali, delle attività agricole 'tradizionali', del turismo e del paesaggio; infine escludere incentivi specifici e/o aggiuntivi per impianti per la produzione di energia da biomasse;
- garantire il diritto dei cittadini alla salute, alle informazioni con qualificate comunicazioni ed informative per i territori e i relativi abitanti prioritariamente interessati;
- intervenire a livello legislativo al fine di escludere gli impianti a biomasse dai percorsi agevolati riguardanti le altre fonti rinnovabili ed inoltre contrastare la realizzazione di tali impianti per le motivazioni indicate in premessa;

- applicare, in attesa dell'attuazione di quanto sopra, una moratoria sull'avvio delle autorizzazioni o dei lavori per la costruzione di impianti per la produzione di energia da biomasse nel territorio marchigiano.

2. di inviare il presente Atto al Presidente della Regione Marche, al Presidente del Consiglio della Regione Marche, all'Assessore all'Industria Energia e Fonti Rinnovabili, all'Assessore alla Tutela ed al Risanamento Ambientale ed all'Assessore all'Agricoltura della Regione Marche.

Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale
Rifiuti – Energia - Acque
F.to(Dr. Roberto Fausti)

Fermo, li 10/09/2009

Il Presidente della Giunta pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta, integrando il capoverso che segue con la frase che si indica in corsivo:

“...applicare, in attesa dell'attuazione di quanto sopra, una moratoria sull'avvio delle autorizzazioni o dei lavori per la costruzione di impianti per la produzione di energia da biomasse nel territorio marchigiano. ed in ogni caso nel territorio della Provincia di Fermo anche per consentire alla nuova Istituzione di redigere il proprio Piano Territoriale di Coordinamento.”

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, così formulato: “favorevole” e dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;

Con votazione che dà il seguente risultato:

“unanime”

DELIBERA

Di **approvare** la proposta di deliberazione sopra descritta, così come di seguito modificata:

OGGETTO: Proposta della Provincia di Fermo alla Regione Marche sugli impianti per la produzione di energia elettrica da Biomasse

Premesso che il quadro di riferimento legislativo disciplina le competenze delle Regioni e delle Province come di seguito riportato.

✓ **L. 9 gennaio 1991, n. 10**

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 5. Piani regionali.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
 - a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
 - b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
 - c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
 - d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
 - e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico;
 - f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
 - g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.

5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

✓ **Costituzione della Repubblica italiana. Art.117.** La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

.....omissis.....

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

✓ **D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.**

Art. 31. Conferimento di funzioni agli enti locali.

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;

c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

✓ **D.Lgs. 29-12-2003 n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.**

Art. 12 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

Comma 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Comma 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una

autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione...omissis... che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Comma 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici...omissis.....

Comma 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

✓ **L.R. 14/04/2004 n. 7** “**Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.**”

Art. 2 Definizioni. Comma 1. Agli effetti della presente legge si intende per:

a) **impatto ambientale:** gli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi indotti da una o più opere, impianti od interventi sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale; ...omissis.....

c-bis) **intervento composito:** un progetto unitario, assoggettabile alle procedure di cui alla presente legge che rientra in due o più tipologie previste dagli allegati A1, A2, B1 e B2;omissis....

Allegato B1; punto 2) **Industria energetica ed estrattiva** ; lettera a) **Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 50 MW.**

✓ **D.Lgs. 18/02/2005 n. 59** “**Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.**”

Art.1 Oggetto e campo di applicazione; Comma 1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I...omissis...; **Allegato I;** **Categorie di attività industriali di cui all'art. 1;** punto 1.1 **Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.**

✓ **L.R. 12/06/2007 n.6** “**Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000.**”

Art. 16 (Modifica alla l.r. 10/1999)

Comma 1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è inserito il seguente: “Art. 23 bis - (Funzioni delle Province).

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui

all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli, per quest'ultima tipologia, la cui valutazione di impatto ambientale è riservata alla competenza regionale.".

✓ **PEAR Piano Energetico Ambientale della Regione Marche approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.175/2005 del 16/02/2005.**

Si richiamano brevemente gli indirizzi del PEAR e precisamente ai paragrafi 2.2 e 3 dell'Executive summary:

"B1. Le biomasse di origine agro-forestale possono garantire una quota significativa del fabbisogno energetico ed offrire nuove opportunità all'agricoltura regionale. Si tratta però di innescare una filiera agro-energetica che permetta di concentrare in ambiti territoriali ristretti (la valenza ambientale ed economica delle biomasse si esplica compiutamente solo se produzione ed utilizzo sono concentrati nel raggio di qualche decina di chilometri) l'offerta di biomasse (provenienti da colture dedicate e da residui agro-forestali) e la relativa domanda (per la produzione di energia elettrica e termica e per l'impiego di biocombustibili)."

".....Quanto alle tipologie impiantistiche più idonee rispetto alle varie aree distrettuali è possibile riconoscere in via generale tre classi di taglia, che, in mix opportuno, possono tutte contribuire a realizzare il modello di generazione distribuita proposto:

- 1-5 MWe per le applicazioni classiche di trigenerazione, dove sia necessaria energia elettrica, calore in inverno e condizionamento dell'aria in estate (ospedali, centri commerciali, centri direzionali);*
- 5-20 MWe per le applicazioni al servizio di un singolo stabilimento industriale (o di un piccolo gruppo di stabilimenti contigui) con necessità contemporanee di energia elettrica e di calore di processo;*
- 20-100 MWe per le applicazioni di area industriale omogenea con la centrale elettrica collegata ad una rete di teleriscaldamento con funzione di distribuire anche calore di processo."*

✓ **BOZZA** (proposta del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali) di **"Linee Guida nazionali per il procedimento di cui all'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi"** da discutere in Conferenza Unificata.

Nella proposta viene attribuita alle Regioni la possibilità di individuare con propri provvedimenti aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonte rinnovabile. Altro importante argomento affrontato riguarda le misure compensative a favore dei comuni; pertanto devono essere valutate le ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale.

In questo quadro legislativo la Provincia di Fermo vuole dare il suo contributo alla Regione Marche, relativamente alla produzione di energia elettrica da biomasse, sia per la 'ridefinizione' del PEAR, sia per i contenuti da portare avanti in sede di Conferenza Unificata nella stesura delle Linee guida nazionali per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, noto che Codesto ente è la Regione capofila per l'energia.

Precisamente considerato che:

- la produzione di energia dalle biomasse, richiede il conferimento di significative quantità di materiale di alimentazione spesso proveniente da grandissime distanze ed è soltanto la politica di incentivazioni pubbliche che consente la redditività dei relativi impianti;
- si è andata velocemente sviluppando, negli ultimi anni, la filiera della palma da olio, contribuendo in particolare in Indonesia e in Malesia alla deforestazione tropicale e all'incremento delle emissioni globali clima-alteranti nonché la perdita di terreni coltivabili per le necessità locali e le esigenze delle popolazioni residenti, a cui si aggiunge l'inquinamento del terreno e dell'acqua per i pesticidi.

Valutato inoltre complessivamente inefficace ai fini dell'autosufficienza energetica della regione e del paese il ricorso a determinate materie prime energetiche provenienti da paesi extra-comunitari e di impropria classificazione rinnovabile, non differentemente da quanto avviene per il petrolio e per il gas, creando comunque una dipendenza da altri paesi per l'approvvigionamento di combustibile.

Tenuto conto che la normativa di riferimento, in particolare il D.Lgs. n.387/2003 (per autorizzazione unica regionale), il D.Lgs. 59/05 e la L.R. 7/2004 (i quali pongono 50MW come limite oltre il quale fare l'Autorizzazione integrata Ambientale e la Procedura di Verifica per l'impatto ambientale) ed inoltre la bozza di Linee Guida, attualmente in discussione ai Ministeri competenti e da presentare in Conferenza Unificata, non differenziano le modalità autorizzative per specifica fonte rinnovabile in particolare nulla si dice sugli impianti a biomasse, che a differenza delle altre fonti rinnovabili producono emissioni in atmosfera con effetti inquinanti.

la Giunta Provinciale delibera

1. di chiedere alla Giunta ed al Consiglio della Regione Marche di impegnarsi nell'ambito delle specifiche competenze a:

- intervenire, nella stesura delle Linee Guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003, in sede di Conferenza Unificata al fine di differenziare le biomasse dalle altre fonti energetiche rinnovabili ai fini della tutela ambientale;
- ridefinire un Piano d'indirizzo Energetico Regionale ed i relativi Regolamenti attuativi al fine di salvaguardare maggiormente le vocazioni territoriali; di considerare l'aspetto energetico delle energie rinnovabili nell'ambito delle Politiche Attive per l'Ambiente nel rispetto del territorio, delle vocazioni territoriali, delle attività agricole 'tradizionali', del turismo e del paesaggio; infine escludere incentivi specifici e/o aggiuntivi per impianti per la produzione di energia da biomasse;
- garantire il diritto dei cittadini alla salute, alle informazioni con qualificate comunicazioni ed informative per i territori e i relativi abitanti prioritariamente interessati;

- intervenire a livello legislativo al fine di escludere gli impianti a biomasse dai percorsi agevolati riguardanti le altre fonti rinnovabili ed inoltre contrastare la realizzazione di tali impianti per le motivazioni indicate in premessa;
 - applicare, in attesa dell'attuazione di quanto sopra, una moratoria sull'avvio delle autorizzazioni o dei lavori per la costruzione di impianti per la produzione di energia da biomasse nel territorio marchigiano ed in ogni caso nel territorio della Provincia di Fermo anche per consentire alla nuova Istituzione di redigere il proprio Piano Territoriale di Coordinamento.
2. di inviare il presente Atto al Presidente della Regione Marche, al Presidente del Consiglio della Regione Marche, all'Assessore all'Industria Energia e Fonti Rinnovabili, all'Assessore alla Tutela ed al Risanamento Ambientale ed all'Assessore all'Agricoltura della Regione Marche.

Con successiva votazione che dà il seguente risultato:

“unanime”

il presente atto è dichiarato **immediatamente esecutivo**.

La presente deliberazione si compone di n dieci pagine, di cui n uno di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Segretario Generale

F.to Dott.ssa Lucia Marinangeli

Il Presidente

F.to Cesetti Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno 24/09/2009 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Fermo, li 24/09/2009

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Loredana Borraccini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno 11/09/2009
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , c. 4, D.Lgs. 267/2000)

ovvero

diverrà esecutiva il giorno #####
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , c. 3, D.Lgs. 267/2000)

Fermo, li 24/09/2009

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Loredana Borraccini

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Fermo, li 24/09/2009

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Loredana Borraccini

.....